

LaScala



STUDIO LEGALE
in association with
FIELD FISHER WATERHOUSE

Focus on

**“REVISIONE DELLA LEGGE FALLIMENTARE
PER FAVORIRE LA CONTINUITA' AZIENDALE”:
ART. 33, D. L. N. 83/2012
(“DECRETO CRESCITA”)**

Luglio 2012

www.lascalaw.com
www.iusletter.com

Milano Roma Torino Bologna Firenze Ancona Vicenza Padova Verona Mantova
London Paris Hamburg Brussels Manchester Munich Dusseldorf

Il decreto legge n. 83 del 2012 ha apportato delle importantissime modifiche alla disciplina del concordato preventivo, degli accordi di ristrutturazione dei debiti, nonché dei piani di risanamento.

Le stesse si applicheranno alle procedure di cui sopra che saranno avviate il trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione (ovvero nel termine massimo di sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto, 26 giugno 2012).

In sintesi, queste sono le principali novità introdotte dal legislatore:

- **Domanda di concordato preventivo.** Il debitore avrà la facoltà di depositare un ricorso contenente la sola domanda di concordato preventivo, senza la necessità di produrre contestualmente la proposta, il piano e l'ulteriore documentazione richiesta dalla legge, che potranno essere depositate in un secondo tempo entro un termine assegnato dal giudice compreso tra i 60 e 120 giorni, prorogabile, una sola volta, in presenza di giustificati motivi, di non oltre 60 giorni. Nello stesso termine, in alternativa e con conservazione sino all'omologazione degli effetti prodotti dal ricorso, il debitore potrà depositare domanda ai sensi dell'articolo 182 bis, primo comma, l.f.. In mancanza, la proposta sarà dichiarata inammissibile.

- **Effetti della domanda di concordato rispetto ai terzi.** Dalla data della pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese (che dovrà effettuare il Cancelliere entro un giorno dal deposito dello stesso presso il Tribunale) i creditori non potranno più iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari.

Inoltre, le ipoteche giudiziali iscritte dai creditori anteriori al concordato nei 90 giorni precedenti la data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese saranno dichiarate inefficaci.

- **Atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.** A seguito del deposito del ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, il debitore potrà continuare a compiere non solo gli atti di ordinaria amministrazione, ma altresì, previa autorizzazione del Tribunale, gli atti urgenti di straordinaria amministrazione, con conseguente prede-

ducibilità (nell'eventuale, successivo fallimento) dei crediti dei terzi sorti a seguito del regolare compimento di tali atti.

- **Contratti in corso di esecuzione.** Per quanto riguarda i contratti in corso di esecuzione alla data della presentazione della domanda di concordato, il decreto legge prevede che il debitore, con il proprio ricorso di ammissione alla procedura di concordato preventivo, possa richiedere al Tribunale competente l'autorizzazione a recedere dagli stessi, nonché la sospensione per non più di sessanta giorni (prorogabili una sola volta). In tali casi, il contraente ha diritto ad un indennizzo equivalente al risarcimento del danno conseguente al mancato adempimento.

- **Concordato con continuità aziendale.** Il piano del concordato preventivo con continuità aziendale dovrà contenere, tra le altre cose, anche l'indicazione analitica dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attività d'impresa, nonché delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura.

Si riconosce altresì al debitore la possibilità di prevedere nel piano una moratoria sino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di cause legittime di prelazione, salvo che sia contemplata la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione.

Infine, viene espressamente previsto che l'ammissione alla procedura di concordato non impedirà la continuazione dei contratti in essere (anche quelli stipulati con la pubblica amministrazione), purché un professionista indipendente ne attesti la conformità al piano. È inefficace ogni patto contrario.

- **Accordi di ristrutturazione.** Gli accordi di ristrutturazione dei debiti *ex art. 182 bis l.f.* potranno essere omologati solo se l'esperto di cui all'art. 67, comma 3, lett. d) l.f. attesterà la veridicità dei dati aziendali, l'attuabilità dell'accordo e la sua idoneità ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei all'accordo entro 120 giorni dall'omologazione per i crediti scaduti alla data in cui avviene l'omologa o entro 120 giorni dalla scadenza per i crediti non scaduti a tale data.

- **Indipendenza del professionista.** Il professionista attestatore del concordato preventivo,

del piano di risanamento, nonché degli accordi di ristrutturazione sarà nominato dal debitore, ma dovrà essere da questi indipendente.

Se prima l'esperto era tenuto ad attestare la sola ragionevolezza del piano di risanamento e l'attuabilità dell'accordo di ristrutturazione, a seguito dell'intervento del legislatore dovrà altresì attestare la veridicità dei dati aziendali, nonché la fattibilità del piano di risanamento e l'attuabilità dell'accordo di ristrutturazione dei debiti.

Inoltre, in caso di falsa attestazione ma anche di omissione di informazioni rilevanti, l'esperto incaricato potrà essere ritenuto penalmente responsabile.

- **Finanza interinale.** Il debitore che ha depositato un ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo (ovvero la domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti o la proposta di accordo di ristrutturazione) potrà chiedere l'autorizzazione al Tribunale di contrarre finanziamenti interamente prededucibili ex art. 111 l.f. o di concedere pegno o ipoteca a garanzia di tali finanziamenti, purché gli stessi siano funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori e che tale circostanza sia confermata dal professionista attestatore del piano (ovvero, in caso di presentazione di una domanda di concordato con continuità aziendale, di pagare crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi, nel caso in cui tali beni o servizi siano essenziali per la prosecuzione dell'attività d'impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori).

- **Perdita del capitale della società in crisi.** Dal deposito del ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo o di omologa dell'accordo di ristrutturazione, le società di capitali saranno esonerate dagli obblighi di capitalizzazione derivanti da perdite subite e di scioglimento per riduzione o perdita del capitale sociale.

